

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che nel Comune di Botrugno risulta in vigore il Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R. n. 1532 del 02/09/2008 pubblicata sul B.U.R. Puglia n. 158 del 08/10/2008;
- che l'art 32 comma 5 delle Norme Tecniche di Attuazione allegate al P.R.G. regolamentano *“l'apposizione di insegne a di insegne e mostre.”*
- che l'art. 32 comma 5 recita testualmente: *“Le insegne a bandiera, infine, vietate nel Centro Storico, possono essere installate quando la loro proiezione orizzontale non superi quella del marciapiede sottostante e l'altezza netta utile, misurata dal piano del marciapiede, sia almeno di 3,00 metri. Ove non esista marciapiede, la lunghezza sarà al massimo di 80 cm. e l'altezza dal piano stradale di 4 metri”*;
- che l'art. 45 comma 9 delle N.T.A. relativamente alle *“ZONE A: Residenziali degli insediamenti storici e di interesse ambientale”* inoltre vieta *“la collocazione di insegne pubblicitarie e commerciali a bandiera o con materiali e forme in contrasto con l'ambiente”*;
- che tali prescrizioni sono d'impedimento alla installazione di insegne a bandiera nel centro storico, anche per quelle ritenute necessarie per Pubblica Utilità;
- che nel Comune di Botrugno sono già presenti insegne a bandiera nel centro storico realizzate con il Programma di Fabbricazione;

Considerato

- Che le insegne a bandiera se opportunamente regolamentate con norme dimensionali e di decoro, che non contrastino con l'ambiente storico architettonico del Comune;
- che con deliberazione di C.C. n. 35/2010, è stata adottata la modifica agli artt. 32 e 45 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R. n. 1532 del 02/09/2008 pubblicata sul B.U.R. Puglia n. 158 del 08/10/2008;
- che con lo stesso atto si è stabilito di seguire le procedure ai sensi della Legge Regionale n.56 del 31/05.1980;

Visto che in data 3-12-2010 la deliberazione de quo è stata pubblicata all'albo pretorio e nel contempo è stato pubblicato avviso di deposito presso la segreteria generale;

che non sono pervenuti agli atti del Comune opposizioni in merito;

Vista la proposta di deliberazione;

Ritenuto necessario approvarla;

Con voti unanimi resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1)- di approvare la proposta di deliberazione, che forma parte integrante del presente provvedimento;

2)- Di approvare la modifica agli artt. 32 e 45 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R. n. 1532 del 02/09/2008 pubblicata sul B.U.R. Puglia n. 158 del 08/10/2008 e così specificatamente:

- l'art. 32 comma 5 delle N.T.A. nel modo seguente:

“Le insegne a bandiera orizzontali e verticali, fisse a parete o su pali, possono essere installate nelle forme e con caratteristiche idonee in relazione alle situazioni estetiche ambientali ed architettoniche degli edifici interessati purché, la loro proiezione orizzontale (compreso l'ingombro di staffe e sostegni) non superi quella del marciapiede sottostante e l'altezza netta utile, misurata dal piano del marciapiede, sia almeno di 3,50 metri. Ove non esista marciapiede, la lunghezza sarà al massimo di 80 cm. (compreso l'ingombro di staffe e sostegni) e l'altezza dal piano stradale di 5,00 metri, mentre la distanza minima dal limite della carreggiata è di 50 cm, nel rispetto del Codice della Strada.

In ogni caso la dimensione dell'insegna a bandiera orizzontale o verticale dovrà essere al contenuta al massimo e non dovrà comunque mai superare il limite determinato dalle linee di coronamento dei lastrici solari mentre la sporgenza massima dovrà anch'essa essere contenuta al massimo e comunque non dovrà mai risultare superiore a 1/10 della larghezza stradale ivi compreso il telaio di supporto e le tenute a muro.

La dimensione massima assoluta non potrà comunque essere superiore a 1,00 m x 1,00 m. Le insegne a bandiera delle farmacie, ambulatori ed esercizi primari di pubblica utilità e pubblici servizi sono consentite se realizzate secondo le direttive emanate dagli enti preposti, anche in deroga alle disposizioni del punto precedente.

- L'art. 45 comma 9 nel modo seguente:

9 - la collocazione di insegne pubblicitarie e commerciali a bandiera (quando non siano conformi alle disposizioni di cui all'art.32 delle presenti norme) o con materiali e forme in contrasto con l'ambiente;

- L'art 138 del Regolamento Edilizio nel modo seguente:

“L'allineamento degli edifici, stabilito dalle previsioni dello strumento urbanistico generale o esecutivo, costituisce la linea obbligatoria entro cui deve sorgere la costruzione. In mancanza di apposite previsioni urbanistiche, l'allineamento è determinato dai fronti degli edifici contigui o dall' allineamento prevalente negli isolati lungo l'intero fronte stradale”;

- l'art. 9 “DISTANZE E ALTEZZE” comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione nel modo seguente:

“..... I valori minimi dei distacchi calcolati in base alle precedenti prescrizioni, possono essere ridotti nei seguenti casi:

- nelle zone A, per gli interventi ammissibili, le distanze minime tra fabbricati, non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificabili preesistenti.

- nel caso di intervento urbanistico preventivo con previsione planovolumetrica o di aree diversamente disciplinate dalle presenti norme d'attuazione;

- nelle zone B1 e B2 nel caso preesistano differenti allineamenti delle fronti di fabbricati (secondo quanto previsto dall'art. 138 del Regolamento edilizio).....”

- L'art. 60 delle Norme Tecniche di Attuazione “ZONA B2 : RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO EDILIZIO” nel modo seguente:

- distacchi minimi dai fili stradali:

in questa zona non sono previsti specifici arretramenti dal filo stradale ed i nuovi insediamenti dovranno avvenire in linea con i fabbricati esistenti. Nel caso di fronti stradali con allineamenti non ben definiti, o di nuova formazione, le nuove costruzioni e ricostruzioni dovranno arretrarsi secondo quanto previsto al precedente art. 9 punto 3) distacco minimo fra fabbricati tra i quali siano interposte strade.

3)- di inviare copia del presente atto all'Ufficio tecnico per i provvedimenti conseguenziali ivi compreso l'adeguamento definitivo delle N.T.A vigenti.

Del che si è redatto il presente verbale, fatto e sottoscritto come per legge

IL PRESIDENTE

F.to Geom. Mauro Leucci

IL SEGRETARIO

F.to dott.ssa Maria Vita MARZOTTA

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 14/03/2011 per restarvi per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Botrugno, 14/03/2011




L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Botrugno, 14/03/2011

IL SEGRETARIO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,



ATTESTA

- Che la presente deliberazione:


E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 14/03/2011 al 28/03/2011 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24/03/2011 :

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);

Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Botrugno, 14/03/2011



IL SEGRETARIO